



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carni,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Diniego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia* (Applications nos. 19428/11),

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Burchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

*«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600**

'Che il Principato nella società umana è istituito da Dio'. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century

DANIELE EDIGATI

RIASSUNTO

La crisi dell'Interdetto del 1606-1607 non fu solo uno spartiacque per la Repubblica di Venezia, ma anche un momento di svolta nella vita di Paolo Sarpi, che in tale contesto elaborò e raffinò il suo pensiero sullo Stato e sui rapporti con la Chiesa. Il provvedimento fu comminato da papa Paolo V a seguito di tre asserite violazioni della libertas Ecclesiae, due rappresentate dall'emanazione di leggi e una dal compimento di atti di natura giurisdizionale. Ma al di sopra c'era la pretesa veneziana di affermare la potestà dello Stato di punire i colpevoli di gravi reati e di legiferare sui beni anche ecclesiastici, quali profili essenziali della sovranità, su cui ritornò in diversi suoi scritti il frate servita.

Benché certi passaggi paiano avallare l'idea di un Sarpi araldo di una concezione dell'indipendenza reciproca del potere temporale e di quello spirituale, nello scritto incompiuto e rimasto inedito Della Potestà de' principi, egli sostiene tesi assolutistiche, distanti dal giusnaturalismo di Roberto Bellarmino e della c.d. Seconda Scolastica.

Dal momento che il principe gode di investitura divina, occorre obbedire alle sue leggi ed ai suoi ordini non solo a livello esteriore, ma anche nel foro interno, ossia in coscienza. Nel contempo, dopo aver escluso il diritto di resistenza verso il principe, il frate servita ne invoca l'utilizzo nei confronti del papa, pur non negando l'origine divina dell'autorità della Chiesa.

Tale concezione forte della sovranità, pur lontana in apparenza da quel mito di Venezia come ordinamento di governo misto e fondato su un equilibrio dei poteri, sposava

* Il testo riproduce la relazione tenuta al convegno *Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di 400 anni sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino*, tenutosi a Bergamo il 12 maggio 2023 per iniziativa del professor Silvio Troilo. Al di là di qualche necessario adattamento per smussare il carattere orale della stessa, è stato mantenuto il testo originale, aggiungendo esclusivamente alcune note in corrispondenza a citazioni testuali.

«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato...

in pieno la rivendicazione di indipendenza che la Serenissima aveva, fin dal Medioevo, sostenuto in teoria e praticato in concreto.

PAROLE CHIAVE

Interdetto; assolutismo; concezione dello Stato; rapporti tra Stato e Chiesa

ABSTRACT

The Interdict crisis of 1606-1607 was not only a watershed for the Venetian Republic, but also a turning point in the life of Paolo Sarpi, who elaborated and refined his thinking on the State and relations with the Church in this context. The measure was imposed by Pope Paul V following three alleged violations of the libertas Ecclesiae, two represented by the issuing of laws and one by the performance of acts of a jurisdictional nature. But above this was the Venetian claim to assert the State's power to punish guilty of serious crimes and to legislate also on ecclesiastical property, as essential profiles of sovereignty, to which the Servite friar returned in several of his writings.

Although certain passages seem to endorse the idea of Sarpi as the herald of a conception of the reciprocal independence of temporal and spiritual power, in his unfinished and unpublished work Della Potestà de principi, he supports an absolutist vision far away from the Robert Bellarmine's natural law theory and the so-called Second Scholasticism.

Since the prince enjoys divine investiture, his laws and orders must be obeyed not only externally, but also in the internal forum, i.e. in conscience. At the same time, after excluding the right of resistance towards the prince, the Servite friar invokes it towards the pope, while not denying the divine origin of the authority of the Church.

This strong conception of sovereignty, although far in appearance from the myth of Venice as a mixed system of government based on a balance of powers, fully espoused the claim to independence that the Serenissima had, since the Middle Ages, upheld in theory and actually practiced

KEYWORDS

Interdict; absolutism; conception of the state; relations between state and church

SOMMARIO: *1. La complessa figura del Sarpi e la centralità della crisi dell'Interdetto – 2. I tre capi d'accusa dell'Interdetto del 1606 – 3. Il problema della sovranità e il Sarpi assolutista.*

1. *La complessa figura del Sarpi e la centralità della crisi dell'Interdetto*

Scrivere di Paolo Sarpi è sempre e di per sé compito ingrato, in considerazione della sterminata bibliografia esistente e della complessità dell'uomo e dell'intellettuale. Sarpi infatti è stato un giurista, ma altresì un teologo e filosofo, uno storico, un curioso indagatore di medicina e fisica.

Insomma, un intellettuale a tutto tondo, che ha attratto a tal punto gli studiosi da rendere difficilmente dominabile la riflessione relativa alle molteplici facce del «frate enciclopedico»¹, come ebbe a chiamarlo Corrado Pin, uno dei più acuti interpreti del religioso veneziano. A esser investiti da numerose ricerche sono stati quindi lo stesso ambito prettamente storico-politico e giuridico e la questione dei rapporti fra istituzione politica e religione, nei quali si muovono le brevi pagine che seguono. Vi è da rimarcare come il Sarpi non abbia esposto in modo organico e sistematico le sue concezioni a riguardo dello Stato e della sovranità in un trattato specifico, con l'eccezione di uno scritto inedito e incompleto, di cui diremo qualcosa più avanti. I vari tasselli del suo pensiero vanno dunque ritrovati e ricostruiti a mo' di un mosaico (come ebbe a dire Gino Benzoni²) all'interno di una produzione variegata, ma soprattutto nella vera e propria miniera costituita dai suoi pareri, *in primis* quelli elaborati in occasione dei celebri fatti dell'Interdetto che colpì lo Stato veneziano nel 1606.

Proprio la crisi dell'Interdetto, che ebbe grande risonanza a livello internazionale e suscitò l'attenzione di numerosi intellettuali, non fu solo uno spartiacque per Venezia, ma anche un momento di svolta nella vita di Sarpi: è proprio nel 1606 che Sarpi venne nominato consultore *in jure* dalla Serenissima; è da questo momento che dette alle stampe alcune sue opere (prima ne scrisse, ma restarono inedite); è a partire da questo episodio che egli iniziò a occuparsi di temi di attualità, di Stato e politica, che prima non vennero toccati nelle sue riflessioni. La vicenda dell'Interdetto fu una sorta di fucina entro cui Sarpi elaborò e raffinò il suo pensiero sullo Stato e sui rapporti con la religione.

È giusto porre due premesse. Anzitutto, la controversia fra il papa e Venezia a motivo dell'Interdetto prende corpo in un torno di anni assai fertile per lo sviluppo del pensiero politico e religioso su alcuni snodi essenziali: i grandi temi dell'assolutismo, dell'obbedienza e della resistenza al potere non sono declinati infatti solo in chiave secolare in riferimento al ramificarsi e rafforzarsi dell'autorità del principe, ma anche nella dialettica interna all'ordinamento canonico, alimentata senz'altro dalla presenza e dal confronto con la realtà dei riformati in tutte le sue ramificazioni (il papa è sovrano assoluto nella Chiesa? Quale è il suo ruolo in rapporto a quello del Concilio e dei

¹ CORRADO PIN, *Sarpi, Paolo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: filosofia*, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, Roma, 2012, consultato *on line* in https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-sarpi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Filosofia%29/.

² GINO BENZONI, *Dalla "perfezione" alla "sovranità". Da Paruta a Sarpi*, in Id. (a cura di), *Lo Stato marciano durante l'Interdetto 1606-1607. Atti del XXIX convegno di studi storici. Rovigo, 3-4 novembre 2006*, Minelliana, Rovigo, 2008, p. 29.

vescovi?); al contempo l'adesione all'una o all'altra tesi implica una certa visione dell'assetto delle relazioni fra il potere secolare e la Chiesa. In meno di un ventennio, fra 1599 e il 1617 vedono la luce opere di grandissima rilevanza: basti qui pensare anche solamente a quelle di Edmond Richer, William Barclay, Roberto Bellarmino, Giacomo I Stuart, Juan de Mariana, Guillaume Ribier, Marc'Antonio de Dominis. Gli scritti di Sarpi non possono esser compresi se non in stretta correlazione a questa letteratura.

In secondo luogo, l'Interdetto del 1606 non è affatto un episodio isolato e ciò sia in senso assoluto (in quanto simili sanzioni canoniche vennero impiegate contro molti Stati in età moderna e non solo nei confronti di Venezia), che in senso relativo, vale a dire nella storia delle relazioni fra il papato e la Repubblica. Come si è detto, la risonanza internazionale di questo caso fu eccezionale, soprattutto per la guerra di scritture e libelli – dati alle stampe e diffusi nell'intera Europa – che si innescò a seguito dell'atto papale e che finì per coinvolgere diversi attori sullo scacchiere europeo, ma ciò non toglie che quella fra Venezia e il papato fu una «conflittualità allo stato latente»³.

La Serenissima aveva subito già molte altre volte le sanzioni canoniche, fra cui la scomunica e anche l'interdetto. I casi precedenti sono moltissimi e determinati da un concorso di fattori, nel quale spesso prevalgono questioni di sapore politico, frammiste magari ad altre di natura giurisdizionale scaturite da pretese regaliste da parte della Serenissima. D'altra parte, non bisogna dimenticare come, al di là dei conflitti innescati a motivo della disciplina e dei diritti del clero, Venezia e Stato pontificio erano anche vicini scomodi e implicati, in qualità di Stati, entro dinamiche conflittuali che avevano per oggetto l'intera penisola, per tutta l'età moderna presa nel mirino dalle ambizioni di diverse monarchie nel quadrante europeo. Ricordo, così, solo *en passant* e senza alcuna pretesa di esaustività, le sanzioni canoniche di vario tipo che colpirono Venezia⁴ sotto Innocenzo III (1201), sotto Martino IV (1282), sotto Clemente V (1309), sotto Sisto IV (1482-1484), sotto Giulio II (1509). In quest'ultima evenienza, per esempio, la crisi fu innescata dall'accusa di invasione di Ferrara, ma anche da alcune politiche giurisdizionaliste, come l'uso dell'*exequatur* sugli atti ecclesiastici, l'ingerenza in tema beneficiale, la rivendicazione di giurisdizione e l'imposizione di carichi fiscali nei confronti

³ PAOLO PRODI, *Chiesa e società*, in GAETANO COZZI, PAOLO PRODI (a cura di), *Storia di Venezia*, VI, *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, Roma, 1994, consultato online in https://www.treccani.it/enciclopedia/chiesa-e-societa_%28Storia-di-Venezia%29/.

⁴ Cfr. almeno WILLIAM J. BOUWSMA, *Venezia e la difesa della libertà repubblicana: i valori del Rinascimento nell'età della Controriforma*, il Mulino, Bologna, 1977, p. 67; JASKA KAINULAINEN, *Paolo Sarpi: a servant of God and State*, Brill, Leiden-Boston, 2014, p. 196.

del clero. Nel 1201, la materia del contendere era stata la città di Zara, attaccata dai veneziani e dai francesi; nel 1282 la colpa della Repubblica era stata quella di non aver dato supporto alla crociata contro gli aragonesi in Sicilia. Svareti altri sarebbero i conflitti degni di menzione per gli aspri toni, come quello del 1582 per la sovranità su Ceneda, rivendicata dal papato. In tutti questi casi, lo Stato marciano mostrò una posizione inflessibile di cristallina riaffermazione delle proprie scelte e della propria indipendenza, resistendo a viso aperto a livello internazionale e al contempo adottando le necessarie precauzioni – come per esempio ostacolando la pubblicazione e la conoscenza diffusa delle sanzioni canoniche – per scongiurare fratture in seno alla propria società. Questi brevi cenni sono sufficienti a dimostrare come lo Stato veneziano, pur da sempre tenacemente ed espressamente cattolico e difensore della fede, abbia avuto fin dal Medioevo rapporti spigolosi con la Santa Sede, tanto da indurre alcuni papi a usare parole tutt'altro che elogiative sui suoi abitanti. Pio II, per esempio, scriveva che i veneziani erano «amici non degli uomini, bensì dei pesci e compagni dei mostri marini»⁵.

2. *I tre capi d'accusa dell'interdetto del 1606*

L'interdetto, assieme alla scomunica del doge, del senato e di altre magistrature veneziane, venne fulminato da Paolo V in data 17 aprile 1606, ma rappresentava il culmine di uno scontro già iniziato l'anno precedente. Come noto, l'interdetto comportava il divieto di celebrazione e di amministrazione dei sacramenti in tutto il territorio della Serenissima, misura di gravità estrema per una società inequivocabilmente e profondamente intrisa dalla dimensione religiosa come quella d'Antico Regime. La formulazione adottata era molto rigorosa e concepita nei termini più estesi: le sanzioni colpivano non solo la città di Venezia, bensì tutto il suo Stato; non riguardavano le sole chiese parrocchiali, ma ogni luogo sacro («luoghi pii, et oratorii, ancorche privati, et capelle domestiche»); vietavano la celebrazione non solo di messe solenni, ma pure di quelle «non solenni, et altri divini officii»⁶.

Tre erano sostanzialmente i capi di accusa contro la Serenissima, che rientravano nel più ampio quadro della violazione della così detta *libertas Ecclesiae*, un concetto utilizzato fin dal basso Medioevo per rivendicare uno spazio di libertà – inteso poi in senso più o meno ampio a seconda delle epoche e de-

⁵ CORRADO VIVANTI, *I "Commentarii" di Pio II*, in *Studi storici*, 2, 1985, p. 456.

⁶ Cito da *Breve di censure et interdetto di N.S. PP. Paolo V contra li signori veneziani pubblicato in Roma il dì XVII d'aprile 1606*, Stamperia vaticana, Roma, 1606, pp. non num.

gli indirizzi seguiti dal papato – per l’azione della Chiesa nella sfera temporale al fine di svolgere la propria missione nel mondo. Si trattava di un parametro posto dal diritto canonico (nel cap. *Noverit*⁷), in forza del quale si doveva discernere la legittimità di leggi e statuti, ma che agli occhi di Sarpi risultava abbastanza vago e indefinito. Tracciandone una storia – nella quale peraltro emergeva come non fosse solo il prodotto dell’elaborazione canonistica, ma vi avesse avuto un ruolo tutt’altro che secondario un civilista come Bartolo da Sassoferrato –, il servita additerà la *libertas Ecclesiae* come una facoltà di compiere ogni atto desiderato dalla Chiesa e permesso dalle leggi.

Veniamo ora alle tre violazioni di questa libertà, due rappresentate dall’emanazione di leggi e una dal compimento di atti di natura giurisdizionale. Quanto a questi ultimi, vi era implicato il problema del foro privilegiato, vale a dire, vista dal lato della chiesa, dell’immunità personale, cioè l’esonazione dei chierici dalla giurisdizione dei tribunali secolari. A tal riguardo, ciò che più premeva a Venezia era la materia criminale: non che mancassero contese sul versante civile, ma erano stati due casi di chierici arrestati e processati per gravi delitti (uno per plurimi omicidi, incesto e magia e l’altro per insulti, tentativo di stupro e falso) a suscitare lo sdegno della Santa Sede. Le due leggi implicate erano quelle che disponevano il divieto di erezione di nuove chiese senza licenza del senato e che inibivano il passaggio di beni in mano ecclesiastica.

Vediamo a una a una, almeno nei tratti essenziali, le questioni, perché questo alla fine consentirà facilmente di osservare come al fondo di tutto vi sia il grande problema della sovranità. Circa la competenza giurisdizionale, occorre rilevare come vi siano al contempo insite questioni teoriche e risvolti concreti, fra di loro assai intersecati. Vorrei metter in rilievo la priorità, nell’ottica del tempo, lontana dall’astrazione, dei secondi sui primi: Venezia non disputa in radice la spettanza del foro esclusivo dei chierici, ma ritiene che esso debba esser derogato in presenza di determinati crimini. La perpetrazione di gravi delitti che mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica legittima, nell’ottica delle autorità marciiane, l’intervento della giustizia laica. Sullo sfondo, tuttavia, ci sono due importanti ordini di problemi. Anzitutto, quello del fondamento dell’immunità del clero: discendeva dal diritto divino (e quindi era assolutamente intangibile, come inviolabile era lo *ius divinum*, vera e propria fonte “di rango costituzionale” nell’età medievale e moderna) oppure dal diritto umano (e pertanto si poteva concepire come una concessione del sovrano o una sorta di volontaria autolimitazione della propria *iurisdictio*)?

⁷ X, 5, 39, 49.

La dottrina dibatté molto sul punto, ma è chiaro che la prospettiva sarpiana e in generale quella veneziana erano, in breve e usando la terminologia tecnica del diritto, quella entro la quale si poteva accettare un foro privilegiato, non uno esclusivo. In altre parole, l'esonazione del foro doveva intendersi quale privilegio concesso graziosamente dai principi, allo stesso modo con cui esistevano privilegi di foro per numerose altre categorie, una su tutte quella dei *militēs*. Se era vero questo, allora ne derivava che il foro ecclesiastico fosse revocabile, ma anche modulabile, vale a dire che potessero ammettere eccezioni o deroghe, che dovevano esser individuate e formulate dalla fonte della *iurisdictio*, ossia il *princeps*.

A ben vedere, tuttavia, al di sopra c'era una pretesa ben più rilevante, che ci porta già al grande tema della sovranità, cioè quella del potere di punire del principe. Il Sarpi scriverà a chiare lettere che «è così congiunto col principato la potestà di punire qualunque commette contra le leggi, ch'è inseparabile da quello», al punto da poter concludere che se nello Stato esisteva qualche persona non soggetta al principe, allora questi «non [era] principe»⁸. Se ogni persona vivente sul territorio in cui insisteva la *iurisdictio* doveva esser soggetta al sovrano e alla sua legge, altrettanto lo doveva essere alla sua potestà punitiva. Queste parole, oggi scontate, non lo erano affatto nelle società d'Antico regime, dove, a dispetto della teorizzata assolutezza del potere del principe, non esisteva in capo allo Stato alcun monopolio dell'esercizio della forza, così come di altre funzioni pubbliche, fra cui l'amministrazione della giustizia. Per riaffermare tutto questo, sfruttando certe idee diffuse circa l'origine della Serenissima, Sarpi imperniava il ragionamento sull'eccezionalità della condizione giuridica e politica di Venezia: sorta libera – cioè non soggetta ad alcun legame feudale, a differenza degli altri Stati della penisola –, essa aveva «la potestà sopra qualunque persona vivente nel dominio di lei»⁹.

La naturale conclusione delle premesse poste da Sarpi avrebbe condotto a negare ogni giurisdizione ecclesiastica sul clero, almeno per quel che concerneva i delitti. Il pensiero di Sarpi andava, però, ben oltre rispetto alle concezioni dominanti nel patriziato veneziano: la dissociazione si ricomponeva per mezzo di uno dei molti pragmatici compromessi adottati dalla Serenissima, che finiva per optare per una soluzione mediana. Malgrado le sue prerogative, Venezia si accontentava di punire i soli «eccessi gravi et enormi»¹⁰, cioè quelli che la scienza giuridica riconduceva ai delitti atroci. Era – quest'ultima – una

⁸ PAOLO SARPI, *Considerazioni sopra le censure di papa Paolo V contra la Serenissima Repubblica di Venezia*, in ID., *Opere*, per Jacopo Mulleri, Helmstat [ma Verona], 1763, III, p. 208.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

categoria dibattuta, proprio perché non definita dal legislatore. Vi si comprendeva un insieme tutt'altro che tassativo di delitti, ma ciò si può comprendere in quanto la dottrina non era mossa da un intento concettuale-astratto, bensì da un fine concreto e strumentale alla risoluzione di questioni pratiche. Molto banalmente, gli *atrocia* erano utili – tanto per fare qualche esempio – per stabilire quando fosse legittimo seguire un canale di repressione (processuale o sanzionatoria) *extra ordinem* o quando un criminale fosse estradabile o quando fosse escluso il godimento del diritto d'asilo.

Tornando ai delitti commessi dal clero, la linea scelta dai sovrani più determinati nei rapporti con la Chiesa, almeno nel quadro della cattolicità, era quella francese, a cui Venezia e prima ancora lo stesso Sarpi guardavano da sempre come un modello. Oltralpe, lo sforzo dei monarchi aveva eroso le competenze del foro episcopale sia *ratione personae* che *ratione materiae* grazie all'affermazione della necessaria collaborazione dei tribunali laici (in una sorta di procedura congiunta) nel giudicare i così detti *délits privilégiés*, l'altra faccia dei *cas royaux* con cui invece era stata circoscritta la giustizia feudale.

Quella che campeggia sullo sfondo è la considerazione del reato come lesione di uno dei compiti principali dell'autorità pubblica, quello di conservare sicurezza e buon costume del suddito. Per Sarpi la pena ha una palese finalità deterrente, cioè una funzione – diremmo oggi con le nostre categorie filosofico-giuridiche – general preventiva e giustificata anche da una visuale retributiva, che dunque esalta l'esemplarità della sanzione. Non si fatica pertanto a comprendere come le sanzioni canoniche, che avevano (ed hanno) invece una finalità prioritariamente medicinale e dunque di correzione del colpevole, fossero reputate del tutto insufficienti dal servita a retribuire la colpa, che nel caso di delitto perpetrato da un chierico era persino più grave, in quanto atta a creare maggior scandalo nella società e nei sudditi. Per di più, gran parte delle sanzioni canoniche non erano affatto di natura temporale, ma spirituale (penitenza, preghiere, pellegrinaggi) e scarse erano le ipotesi in cui l'ordinamento canonico consentiva la consegna al braccio secolare del colpevole, previa sua *degradatio*, per esser punito dal principe.

Sta di fatto che l'arresto e l'avvio di procedure contro ecclesiastici e persino alti prelati non era affatto una novità nel 1605: scorrendo le memorie del nunzio Bolognetti, oggi disponibili grazie all'edizione di Aldo Stella¹¹, si viene a conoscenza di conflitti del tutto analoghi nella Venezia dell'ultimo quarto

¹¹ Alludo a ALDO STELLA, *Chiesa e Stato nelle relazioni dei Nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1964, pp. 23 ss. e 109 ss.

del '500. Emblematico fu il caso della scomunica dell'Avogadore di Comun Marco Venier per aver posto sotto processo l'arcivescovo di Spalato Alvisè Michiel per appropriazione di eredità, sfruttando indebitamente la sua qualità di esecutore testamentario.

Passiamo ora alle due leggi. La prima consentiva l'erezione di nuove chiese solo previo permesso del senato veneziano. Può a primo acchito sembrare un divieto rivolto a colpire il culto cattolico e astrattamente la conclusione è corretta; sullo sfondo, nondimeno, ci sono anche in questo caso ragioni pratiche. Il proliferare di luoghi sacri nella città di Venezia e nei suoi domini era innegabile e forse andava oltre le effettive esigenze di culto, ma non era in sé questo ad allarmare le autorità marciane, bensì il rischio di moltiplicare luoghi immuni o su cui comunque potevano in futuro insorgere nuove contese e il pregiudizio derivante dall'accumulo di beni e ricchezze esentate (almeno in parte) da carichi fiscali. Si trattava, come noto, delle immunità locali e reali di cui godevano rispettivamente le chiese (luoghi sacri e annessi) e in generale le proprietà ecclesiastiche.

Effettivamente, delle tre accuse oggetto del breve papale questa era quella che presentava un *fumus* di fondatezza, almeno nei termini dell'innovatività della legge. Sarpi cercava in modo assai maldestro un appiglio nella Novella 67 di Giustiniano¹², che parlava in realtà di approvazione del vescovo rispetto ai luoghi sacri, ma non garantiva esplicitamente alcun potere al principe, tanto da costringere il consultore *in jure* a replicare con un ragionamento ancor più arzigogolato e pretestuoso. Forzata era pure l'analogia con i permessi necessari per l'ingresso nella Repubblica di ordini religiosi ed era opinabile pure il rinvio alle norme genovesi, dal momento che esse erano state ritirate dopo le proteste della Santa Sede, ma la misura presa da Venezia non era completamente inusitata, come dimostravano le *coutumes* vigenti in Francia. Un po' capziosamente, Sarpi poteva opporre il fatto che Venezia non colpiva la Chiesa e le sue libertà, bensì disponeva su fondi appartenenti ai laici, bloccandone la loro destinazione a fini di culto; alla fine sarebbe bastato – come del resto egli fece in ultima analisi – richiamare la legge che nel 1347 aveva già vietato nella città di Venezia la costruzione di nuove chiese o il loro ampliamento senza autorizzazione.

Strettamente collegata era l'ultima accusa romana, quella cioè contro la legge del 1605 che limitava il passaggio dei beni in mano ecclesiastica e che nel senso opposto incideva sulla libertà di disporre da parte dei laici. In estrema sintesi, questa legge, che a pieno titolo può rientrare tra quelle di manomorta,

¹² Nov., 5, 17.

obbligava i privati a procurarsi la licenza del senato per alienare immobili a qualsiasi ecclesiastico. Sarpi, non dimentico della sua formazione di diritto comune, poneva l'analogia con il consenso che la legge civile richiedeva a donne o minori per alienare i propri beni: certo, il principe aveva diritto di porre requisiti e condizioni, in alcuni casi, per la vendita di beni anche fra privati, ma questo ragionamento avrebbe equiparato il clero a soggetti da sempre ritenuti solo parzialmente capaci di agire. Sul piano fattuale, esisteva una lunghissima tradizione di leggi della Serenissima su enti e proprietà ecclesiastica, che affondava le radici nel Basso Medioevo, attraverso norme date dalla città di Venezia nell'epoca comunale (le prime risalgono alla metà del '200, cioè agli statuti del doge Jacopo Tiepolo), finalizzate a porre barriere all'acquisizione *mortis causa* e *inter vivos* di beni a vantaggio del clero e della chiesa. Segnatamente, nel 1333 e nel 1536 erano già state emanate due disposizioni che imponevano al clero di vendere entro alcuni anni i beni immobili acquisiti tramite donazioni o eredità. Non poteva neppure obiettarsi qualcosa circa la continuità nel tempo di queste norme, che tra l'altro vennero reiterate, estese al dominio e rafforzate con ulteriori sanzioni per tutta la vita della Repubblica.

In conclusione, Sarpi scriveva che «sono stati 38 pontifici, e tra questi molti severi deffensori della libertà ecclesiastica [...] né mai nissuno di loro ha riputato che queste leggi offendessero la loro autorità»¹³. Forse non era proprio così, nel senso che recriminazioni e proteste non erano mancate e di certo non era sostenibile l'accettazione pacifica di questa condotta di governo di Venezia da parte della Chiesa, ma contestualmente era indubbio che le accuse non si sostanziano in un *quid novi* significativo. E far leva sull'*auctoritas* del tempo e sulla ripetizione dei fatti – ovverosia insomma sulla prassi, una forma di consuetudine – era particolarmente incisivo in una società come quella d'Antico Regime, che vedeva nell'innovazione in sé un qualcosa di sospetto e pericoloso, da rigettare in quanto cesura con l'ordine giuridico ereditato dalla Tradizione. Tanto più a Venezia dove – come lamentava lo stesso Sarpi in una delle sue lettere – «si vive con esempi, non con ragione»¹⁴.

¹³ PAOLO SARPI, *Consulti*, a cura di CORRADO PIN, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa, 2001, I, *I consulti dell'Interdetto, 1606-1607*, cons. 1, pp. 199-200.

¹⁴ CORRADO PIN, «*Qui si vive con esempi, non con ragione*»: Paolo Sarpi e la committenza di stato nel dopo-Interdetto, in ID. (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, 2006, p. 343 ss.

3. *Il problema della sovranità e il Sarpi assolutista*

Prescindendo dagli argomenti giuridici, pare di nuovo lampante come dietro alla polemica su queste altre due leggi ci fosse sempre una questione di sovranità, sui beni stavolta, ma che involgeva il diritto di legiferare. Che poi è quello su cui ritorna continuamente e in diversi suoi scritti il Sarpi, trovando concorde il ceto dirigente veneziano. In uno dei consulti, per esempio, scriveva «Non posso restar di dire che nessuna ingiuria penetra più nell'intimo d'un principato quanto che la sovranità sii limitata e sii soggetta a leggi d'altrui [...] chi leva una parte dello stato al principe, lo fa principe minore, ma lo lascia principe; chi li impone leggi e lo vuole obligare, se bene possedesse un'Asia intiera, lo prova della essenza di principe»¹⁵. In un'altra opera, scritta in risposta al cardinale Bellarmino e alle sue deduzioni favorevoli alla Santa Sede¹⁶, risaliva a ciò che a suo avviso costituiva la più grande minaccia per la sovranità dello Stato marciano, ossia il potere del pontefice di sindacare le leggi dei domini secolari. Il papa – scriveva – «vuol mettere mano nella costituzione delle leggi [...], ch'è l'anima appunto del governo civile», il che insomma rappresentava una minaccia diretta al «governo della Repubblica»¹⁷.

Tale posizione collideva frontalmente proprio con quella del Bellarmino, uno dei principali sostenitori delle pretese papali, a cui si deve la tesi della *potestas indirecta in temporalibus* della Chiesa, già enunciata in opere precedenti, ma che avrebbe difeso a tutto tondo di lì a poco in un trattato del 1610 diretto a confutare il *De potestate Papae* di William Barclay, edito postumo nel 1609. Aprendo un breve inciso, affatto peregrino, non si dimentichi che Barclay, a sua volta, prima del lavoro sulla potestà del papa, aveva pubblicato un trattato sui diritti della monarchia in cui si schierava contro quanti appoggiavano la dottrina del diritto di resistenza.

Ora, la tesi di Bellarmino era assai più moderata rispetto a quella medievale della *potestas directa*, coltivata in seno al pensiero teocratico cattolico ed esposta in celebri documenti della Chiesa, come il *Dictatus Papae* di Gregorio VII e la *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. In base a quest'ultima, entrambe le spade, simbolo dei due poteri spirituale e temporale, erano state date da Dio al papa, il quale delegava soltanto l'esercizio (non cedendo la titolarità) della spada secolare al principe. Bellarmino invece riteneva che i due poteri fosse-

¹⁵ PAOLO SARPI, *Consulti*, II, 1607-1609, cit., p. 247.

¹⁶ Ossia l'*Apologia per le opposizioni fatte dall'Illustrissimo e Reverendissimo signor Cardinale Bellarmino alli trattati, et resolutioni di Gio. Gersono sulla validità delle scomuniche*, pubblicata a Venezia nel 1606.

¹⁷ PAOLO SARPI, *Apologia per le opposizioni*, cit., in ID., *Opere*, cit., III, p. 244.

ro autonomi e aventi un'origine differente: quello temporale discendeva dal diritto naturale (attraverso l'appetito sociale che induceva la *multitudo* a unirsi con il contratto sociale), mentre quello spirituale sorgeva direttamente per diritto divino. Dunque il papa non governava gli altri popoli (al di là cioè del proprio dominio temporale sullo Stato pontificio), ma al contempo i due poteri non erano separati: là dove le decisioni di un principe o le norme emanate in un altro ordinamento avessero inciso in modo deleterio nella sfera spirituale dei sudditi (favorendo il peccato e il male), il papa avrebbe potuto avvertirlo e in ultima istanza condannarlo. Lo spettro delle sanzioni canoniche andava poi dalla scomunica allo scioglimento dal vincolo di obbedienza e, come *extrema ratio*, eventualmente anche alla deposizione. Come ha ben rilevato Vittorio Frajese¹⁸, per Bellarmino, la cui concezione era costruita su precedenti opere giuridiche della Scolastica, il papa conservava una qualche *iurisdictio in temporalibus* che legittimava il suo intervento negli affari degli altri Stati.

È evidente che alla base del pensiero di Bellarmino stava comunque sempre la premessa dell'esistenza di un ordine gerarchico fra i due poteri, con una ovvia superiorità del potere spirituale, che del resto discendeva in modo logico dalla supremazia della dimensione dell'anima rispetto a quella del corpo, pacificamente accolta nella società d'Antico Regime. Sulla sponda opposta, Sarpi rigettava radicalmente la facoltà del papa di giudicare in foro esterno le azioni del principe, affermazione dalla quale sarebbe derivata la distruzione totale dell'autorità secolare. Di nuovo: se il papa avesse potuto vagliare i contenuti delle leggi del sovrano, ciò avrebbe significato conoscerne la *ratio* o *causa* e pertanto incunarsi negli arcani dello Stato, insinuandosi entro il cuore stesso delle prerogative del principe. Era insomma come penetrare la ragione di Stato, giudicandone la sua corrispondenza rispetto ai dogmi cattolici, ma altresì – così il Sarpi – agli interessi politici e temporali del papa-monarca. Non solo: il pontefice avrebbe così potuto esaminare ogni tipo di atto e negozio giuridico, ivi compresi quelli privati, come contratti e successioni, nei quali si potevano insinuare disposizioni contrarie alla religione. Allo stesso modo, infine, la giustizia ecclesiastica avrebbe potuto giudicare quasi tutto attraverso il criterio, elaborato fin dal Medioevo in ambienti canonistici, della *ratio peccati*, che era poi l'altra faccia della medesima tesi e il «cardine della potestas indirecta in temporalibus»¹⁹ della Chiesa.

¹⁸ VITTORIO FRAJESE, *Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto dei papi*, in *Studi storici*, 1, 1984, pp. 139-152, in part. p. 143.

¹⁹ ORAZIO CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella Tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in *Diritto@storia*, 10, 2011-2012, consultato on line <https://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Condorelli-Radici-dualismo-cristiano-tradizione.htm#:~:text=Si%20>

Ora, certi passaggi, specie nelle scritture redatte nel bel mezzo dell'Interdetto, sembrano avallare l'idea di un Sarpi che si faccia araldo di una concezione dell'indipendenza reciproca del potere temporale e di quello spirituale («Dio ha istituito due governi nel mondo, uno spirituale l'altro temporale, ciascuno di essi supremo e indipendente l'uno dall'altro»²⁰). Da qui è sorta un'interpretazione – a giudizio di chi scrive – faziosa o comunque scorretta del pensiero sarpiano, che ha voluto ricondurre la sua opposizione alle rivendicazioni di parte ecclesiastica al sostegno di battaglie laiche di secoli successive e in larga misura incomprensibili per la società del Seicento. Al di là che per Sarpi quello della Chiesa non poteva neppure a giusto titolo definirsi come potere, bensì come «ministero»²¹, a guardar bene, scorrendo la frase immediatamente successiva, appare come il servita abbia voluto riproporre in questo frangente l'antica concezione della necessità di coordinamento delle due potestà di gelasiana memoria, nella quale era insita l'idea della prevalenza dell'una o dell'altra in relazione alla dimensione implicata di volta in volta. Il Sarpi, insomma, sfoggiava un *escamotage* per rintuzzare le pretese ecclesiastiche, sciordinando una tesi che negli stessi ambienti della Chiesa non poteva esser scartata *a priori*.

Per ricomporre il pensiero di Sarpi nella sua integralità è d'uopo, al di là di questi e altri segmenti tratti dagli scritti dialettici, scorrere un piccolo trattato rimasto inedito e ora a nostra disposizione grazie a un'edizione critica a cura di Nina Cannizzaro e con uno splendido saggio di Corrado Pin²². Alludo al *Della Potestà de' principi*, di cui si è anche dibattuta la paternità sarpiana, uno scritto incompiuto, formato da pochi capitoli e una sorta di indice con alcune affermazioni di principio che probabilmente costituivano un'ossatura delle rubriche del trattato. Qui emerge in modo lapalissiano la sua concezione dell'origine del potere politico, che rigetta anzitutto ogni forma di contrattualismo. La somma potestà – afferma – è istituzione proveniente da Dio («che il principato nella società umana è istituito da Dio»), sì che l'autorità del principe non discende affatto da alcun trasferimento di poteri dal basso, bensì dalla divinità e questo vale per ogni governo. Neppure fra il monarca e il suo successore sul trono esiste un passaggio di poteri, né l'eventuale giuramento

%C3%A8%20detto%20della%20ratio,tra%20medioevo%20ed%20et%C3%A0%20moderna.

²⁰ Consulto del P. Maestro Paolo Sarpi circa le istanze fatte da Roma, perché dalla Repubblica si desse luogo alla proibizione, e soppressione de' libri stampati a di lei favore nella controversia, in PAOLO SARPI, *Opere*, cit., III, p. 328.

²¹ PAOLO SARPI, *Lettere di fra Paolo Sarpi raccolte e annotate da F.L. Polidori*, Barbera, Firenze, 1863, I, p. 356.

²² PAOLO SARPI, *Della potestà de' principi*, a cura di NINA CANNIZZARO, Marsilio, Venezia, 2006.

prestato dai sudditi al sovrano costituisce un tassello di quell'obbligazione politica già esistente e che al più viene così pubblicamente confermata.

Sono evidenti, dunque, per un verso la distanza fra Sarpi e il giusnaturalismo della così detta Seconda Scolastica e di Bellarmino e per l'altro la sua vicinanza all'assolutismo nella versione tratteggiata negli scritti di Giacomo I Stuart (nonché a quella sviluppata nei decenni a venire nelle pagine hobbesiane). Dal momento che il principe è investito da Dio, non esiste alcuna *chance* per i sudditi di resistergli, ma neppure di mormorare contro il sovrano e tanto meno di cospirare o ribellarsi. Sono due punti a cui è doveroso dedicare qualche ulteriore cenno.

Il primo è il diritto di resistenza: colpisce infatti come Sarpi, dopo averlo escluso verso il principe, ne invochi l'utilizzo nei confronti del papa. Fu proprio il servita, dopo averlo tradotto, a curare l'edizione veneziana di uno dei più interessanti contributi, all'interno del mondo cattolico, sul tema della resistenza al Sommo Pontefice, vale a dire il trattato di Jean Gerson, rinomato teologo francese vissuto fra Tre e Quattrocento²³. Nelle pagine di Gerson non si affrontava tanto la questione di un papa eretico o che attentasse al dogma di fede, bensì di una sua condotta dispotica di governo, che si palesasse in atti gravemente contrari al bene della Chiesa – come spogliarla dei beni – o in usurpazioni. La risposta era netta ed era imperniata sulla legittima difesa, diritto naturale discendente dal diritto di autoconservazione che ogni uomo vantava. Secondo Gerson, allora, «se il Papa volesse rapire i tesori della Chiesa ovvero usurpar l'eredità, o ridurre in servitù vile il clero co' suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni; chi direbbe che tali cose si dovessero tollerare? Chi non giudicherebbe, che se gli dovesse resistere in faccia»²⁴. E se questo era vero, allora non poteva non inferirsi che fosse giusto opporsi altresì alle scomuniche invalidamente emesse dal papa, proprio come quelle di Paolo V nei confronti della Serenissima. Non obbedire a tali comandi iniqui equivaleva a esercitare il diritto di difendersi contro l'arbitrio altrui, cosa possibile financo utilizzando la forza (secondo il principio *vim vi repellere licet*)²⁵. Vorrei qui sottolineare l'aporia in cui incorre Sarpi, che non nega l'origine divina dell'autorità della Chiesa, alla quale tuttavia è giustificato resistere. Nell'o-

²³ *Trattato e risoluzione sopra la validità delle scomuniche di Giovanni Gersono, theologo, e cancellier parigino*, s.n.t. [ma Venezia, 1606].

²⁴ Cito dall'edizione in PAOLO SARPI, *Opere*, cit., I, p. 154, considerazione IX.

²⁵ «Non solo non interviene sempre il disprezzo delle chiavi in coloro, che non ubbidiscono alle sentenze delle scomuniche pubblicate dal Papa (...) ma né anche si dee giudicare che intervenga in quelli, che procurano di difendersi contra tali pretese sentenze per mezzo della Potestà secolare. Imperocché la legge naturale insegna, che a viva forza si possa far resistenza alla forza» (*ibidem*, considerazione X).

rizzonte sarpiano, insomma, non si danno due ordinamenti veramente distinti e indipendenti fra di loro, ma un solo ordinamento e un solo potere sovrano, quello del principe.

Secondo punto. Tornando alla figura del principe, la sua sovranità riposa nel non esser soggetto a obblighi verso alcuna persona, né alle leggi, proprie o altrui. Il dovere di governare bene è solo morale e non configura alcuna obbligazione del principe verso il suo popolo. L'unico limite invalicabile che incontra il principe è in Dio e nella sua legge, ma si tratta di un qualcosa di insindacabile, in quanto afferente alla sola sfera della coscienza del sovrano. In gioco è il solo rapporto fra sovrano e divinità, in cui nessuna altra autorità umana può intromettersi.

C'è un ulteriore passaggio di capitale importanza: l'obbedienza alle leggi e agli ordini del principe non deve essere solo esteriore, bensì anche nel foro interno, ossia in coscienza²⁶, proprio perché il sovrano è ministro di Dio. Esaltando i passi paolini, Sarpi giunge a una conclusione nient'affatto distante da quella di Melantone, per il quale «l'obbedienza leale» ai sovrani era «comandata dalla coscienza, e [...] opporsi ad essi significava opporsi a Dio e incorrere nella sua ira»²⁷.

Non si fatica pertanto a comprendere le ricadute che le tesi di Sarpi avevano nel rapporto fra il potere politico e la Chiesa. Se il principe è un ministro di Dio e sempre Dio gli ha conferito il dovere di tutelare e difendere la Chiesa, quest'ultima gli deve essere *in toto* soggetta. Ma non è il solo e tutto sommato tradizionale onere di protezione delle persone e delle istituzioni ecclesiastiche, da sempre riconosciuto ai principi cattolici, poiché per Sarpi il potere del sovrano si estende alla stessa disciplina della Chiesa.

Come diceva Guillaume Ribier nel suo discorso a Enrico IV, altra opera che Sarpi traduceva con entusiasmo a Venezia, il principe «*a le pouvoir dans l'Eglise pour redresser, et retablir et conserver la discipline ecclésiastique, reformer et repurger en tant ce qui est possible le service de Dieu*»²⁸. Di qui scaturiscono diverse proposizioni presenti nel trattatello di Sarpi, in cui si manifesta tutta l'ingerenza del potere secolare nella sfera della Chiesa. Anzitutto, come ogni suddito, pure gli ecclesiastici sono tenuti a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge del principe, alla quale sono sottoposti non solo quanto alla *vis direttiva*, bensì pure alla *vis coactiva*, tesi alquanto ardita agli inizi del '600,

²⁶ «L'ubidienza dovuta al Prencipe non liga solo l'uomo esteriore, ma obbliga ancora insieme la coscienza per esser ministro di Dio» (PAOLO SARPI, *Della potestà de' prencipi*, cit., p. 35).

²⁷ HAROLD J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 153.

²⁸ GUILLAUME RIBIER, *Discours au Roy*, s.n.t., 1607, p. 12.

quando al più si poteva concordare sulla soggezione alla mera *vis directiva*. Il sovrano potrà inoltre legittimamente imporre che i benefici ecclesiastici siano attribuiti ai propri sudditi e lo stesso per le varie altre cariche ecclesiastiche, spettandogli il giuspatronato su tutti i benefici; potrà impedire l'ingresso nel paese ad alcuni ordini religiosi, fra i quali gli odiati gesuiti; sarà il vero padrone dei beni ecclesiastici (che appartengono a Dio e non ai singoli chierici). Quest'ultima conclusione non deve affatto stupire, poiché per Sarpi, come in ogni più limpida prospettiva assolutista, tutti i beni appartengono al sovrano, che prima di tutto è padrone di ogni cosa («il principe può levar il dominio dal privato»; «questa sorta di sopranità ricerca (...) che il principe possa di qualunque cosa e persona disporre sì come ricerca la necessità ed utilità del ben pubblico»²⁹). Non deve stupire – per chiudere il discorso del rapporto fra *res publica* e religione – che Sarpi abbia esplicitato i suoi favori per le comunità cristiane orientali presenti nella capitale, così come nel dominio da mar, che riconoscevano il proprio superiore nel governo civile della Repubblica. Né che egli vi intravedesse un paradigma di quello che avrebbe dovuto idealmente essere il regime da riservare alla Chiesa cattolica.

Certo, se questo assolutismo era in sintonia con le idee emergenti nelle grandi monarchie europee, non sembrava affatto conforme a quel mito di Venezia come ordinamento di governo misto e fondato su un equilibrio dei poteri; neppure si può dire che vi fosse convergenza fra le concezioni del servita sulla costituzione della Chiesa, notoriamente favorevoli al conciliarismo e critiche verso l'assolutismo pontificio, e quelle del patriziato veneziano, che non avrebbe mai auspicato una rottura con Roma.

Ma la «concezione forte della sovranità»³⁰ di Sarpi come dominio pieno e incondizionato rispetto a qualsiasi entità esterna, secolare o spirituale, per quanto dotata di *merum et mixtum imperium* o di *absoluta et inconditionata potestas*, sposava in pieno la rivendicazione di indipendenza che Venezia aveva, fin dal Medioevo, sostenuto in teoria e praticato in concreto con vigore, sia nei confronti dell'Impero che del papato. Così come collimavano le tesi sarpiane e quelle del patriziato sul problema del governo della Chiesa posta sui territori veneziani: proprio come l'altro Stato che da sempre si poneva in questa linea, ossia la Francia i cui re erano *superiorem non recognoscentes*, la Repubblica aveva da sempre convintamente vantato ed esercitato i propri *iura circa sacra* con politiche giurisdizionaliste di peculiare incisività e continuità, che poggiavano sul presupposto di una sacralità insita nell'autorità temporale

²⁹ PAOLO SARPI, *Considerazioni sopra le censure*, cit., p. 197.

³⁰ CLAUDIO POVOLO, *Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto*, in CORRADO PIN (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi*, cit., p. 403.

che aveva chiare ascendenze bizantine. Intaccare queste prerogative sarebbe stato – per citare ancora una volta il Sarpi – «un rivoltare li fondamenti del governo»³¹ e offendere Dio e peccare³², attirando l'ira e il castigo divino.

Due pretese – queste della moderna sovranità e dei diritti *circa sacra* – che facevano di Venezia un *unicum* sulla penisola e che la crisi dell'Interdetto, che come noto si risolse in una sostanziale retromarcia della Santa Sede, finì per rafforzare ulteriormente.

³¹ PAOLO SARPI, *Historia particolare delle cose passate trà il Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia*, Mirandola [ma Venezia], s.n.t., 1687, p. 45.

³² «Che il Prencipe, abbandonando la cura delle cose della Chiesa e religione, ovvero lasciando minuire l'auttorità sua, in ciò offende Dio e pecca»: PAOLO SARPI, *Della potestà de' prencipi*, cit., p. 76.